

Mt. 5, 37:

Ma il
vostro
parlare
sia

SÌ SÌ NO NO

ciò che
è in
più
vien dal
maligno.

Ubi Veritas et iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione Attualità e Informazione · Disamina · Responsabilità

Quindicinale Cattolico « ANTIMODERNISTA »

Anno XLII n. 7

Fondatore: Don Francesco Maria Putti

15 Aprile 2016

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE « PENNE » PERÒ: « NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO CH'E' DETTO » (Im. Cr.)

“Vicario di Cristo”

Il potere del Papa e quello dei Vescovi

a) Il Papa

Il Papa ha potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa ed essa è una potestà 1°) suprema cioè superiore a ogni altro potere umano: imperatore /vescovi /concilio; 2°) piena cioè totale, cui nulla manca nel suo genere onde essa è auto-sufficiente relativamente ad ogni potere umano, ma non quanto a Dio perché il potere del Papa è limitato dal diritto divino (CIC, 1917, can. 218).

In Teologia si parla comunemente di triplice potere: di ordine (*sacerdotium*), di giurisdizione (*imperium*) e di insegnamento (*magisterium*), mentre nel Diritto Canonico si parla solo di due potestà: quella di ordine e quella di giurisdizione, nella quale ultima è, però, compresa anche la potestà di magistero (CIC, 1917, can. 196-210). Il potere d'ordine è finalizzato alla glorificazione di Dio (mediante il Sacrificio della Messa) e alla salvezza delle anime (mediante i Sacramenti). Il potere di giurisdizione è diretto a governare i fedeli in ordine alla vita eterna.

Il Papa ha il primato di giurisdizione in quanto è successore di Pietro, avendo Gesù designato Pietro come capo supremo di tutta la Chiesa.

Il Papa ottiene la pienezza del potere di giurisdizione direttamente da Dio, e non tramite i Cardinali, subito dopo aver accettato l'elezione canonica; ciò vale anche se l'eletto non è ancora Vescovo e viene poi consacrato dal Cardinale decano¹.

b) I Vescovi

I Vescovi presiedono alle loro diocesi particolari, che governano sotto

l'autorità del Papa e non presiedono alla Chiesa universale (come vorrebbe la “collegialità”), la quale è governata dal Papa, che è il successore di Pietro, “capo degli Apostoli” (cfr. Giovanni XXII, Costituzione *Licet iuxta doctrinam* contro Marsilio da Padova, 23 ottobre 1327, DB 498; Martino V, Conc. Costanza, sess. VIII, 4 maggio 1415 contro John Wycliff e sess. XV, 6 luglio 1415 contro Jan Hus, DB 675 ss.; Conc. Tr., sess. XXIII, c. 4, DB 960; Conc. Vat. I, sess. IV, c. 3, DB 1828; S. Pio X, Decreto *Lamentabili*, 3 luglio 1907, DB 2050; S. Pio X, motu proprio *Sacrorum Antistitum*, 1° settembre 1910, DB 2014; CIC, 1917, can. 329).

I Vescovi anche nelle loro diocesi non hanno la potestà piena e suprema così come l'ha il Papa su tutta la Chiesa, dato che essi dipendono dal romano Pontefice nel governare quel territorio o diocesi che il Papa ha affidato loro.

È importante sottolineare che il Papa è essenziale e non accidentale al governo della Chiesa universale ed anche alla validità del Concilio ecumenico così come la testa è essenziale alla vita del corpo (cfr. S. Roberto Bellarmino, *De Conciliis*, cit., I, 18) e perciò non ci si può appellare alla sentenza dei Vescovi o del Concilio contro quella del Papa (è l'errore conciliarista).

L'Episcopato è di istituzione divina in quanto i Vescovi sono i successori degli Apostoli; quindi dovrà durare sino alla fine del mondo poiché come il Papato, sebbene ad esso subordinato, è elemento necessario ed essenziale alla costituzione della Chiesa. Tuttavia i Vescovi, pur essendo successori degli Apostoli, non ne hanno tutte le prerogative quali furono a) la scelta diretta da parte di Cristo; b) la giurisdizione sulla Chiesa universale. Perciò solo gli

Apostoli formarono un “Collegio”, i Vescovi formano il Corpo episcopale.

Il Papa unico soggetto di potere sulla Chiesa universale / Il Concilio ecumenico

Quindi vi è *un solo soggetto (per sua natura) del sommo potere di magistero e giurisdizione* sulla Chiesa universale e questo è *il Papa*, che, se vuole, senza esserne obbligato, può far *prendere parte* ad esso (*per partecipazione*) il Corpo dei Vescovi, in maniera transitoria, temporanea e non eguale (inadeguata) alla sua.

Il concetto di partecipazione esprime il rapporto tra *partecipante* (effetto) e *partecipato* (causa). La creatura riceve parzialmente e in maniera finita l'essere da Dio, che è l'Essere per essenza, l'Essere infinito, mentre la creatura ha o riceve l'essere finito: la creatura è partecipante all'Essere di Dio che è partecipato. Si può dire per analogia che i Vescovi, i quali, ricevono la giurisdizione sulla loro diocesi particolare e la nomina dal Papa, sono come effetti (*partecipanti*) in rapporto al Papa (*partecipato*). (Cfr. S. Tommaso d'Aquino, *C. Gentes*, lib. I, cap. 26; In *De Hebdomad.*, lez. 2, n. 24 e 34; In *De causis*, prop. 25; *De potentia*, q. 3, a. 5).

In breve: 1°) il Papa da solo può insegnare infallibilmente e governare la Chiesa universale; 2°) i Vescovi non possono nulla quanto alla Chiesa universale; 3°) il Papa può unire a sé, temporaneamente e subordinatamente, il Corpo dei Vescovi, i quali non sono soggetto eguale (*adeguato*) al Papa (per la loro natura di Vescovi). Anche nel concilio ecumenico, infatti, *il Papa è il capo e i Vescovi sono il corpo* a lui subordinato.

¹ Cfr. E. Florit, *Il Primato di San Pietro negli Atti degli Apostoli*, Roma, 1942.

Apostoli e Chiesa “vicari di Cristo” in senso generico

Monsignore Michele Maccarrone ha scritto un interessante libro sulla questione (storico/teologica) del Papa come Vicario di Gesù Cristo². Ce ne serviremo nel presente articolo per riassumere il problema³.

Nei Vangeli la parola “Vicario” manca completamente, però il concetto appare in maniera generica nei testi evangelici che descrivono la missione affidata da Gesù agli Apostoli nella Chiesa da Lui fondata.

I Dodici ricevono la Sua stessa autorità: “Tutto ciò che voi legherete sulla terra sarà legato in cielo...” (Mt., XVIII, 18); debbono rappresentare Gesù asceso in cielo di fronte ai fedeli: “Chi vi ascolta Mi ascolta” (Lc., X, 16); “Chi vi accoglie Mi accoglie” (Mt., X, 40); “Come il Padre ha mandato Me, così Io mando voi” (Gv., XX, 21). In breve gli Apostoli con Pietro a capo son costituiti “legati, ambasciatori, rappresentanti e quindi vicari di Cristo” nella Chiesa dopo la sua Ascensione in cielo. San Paolo, infatti, riassume così la funzione vicaria degli Apostoli: “*Pro Christo legatione fungimur / Facciamo le veci di ambasciatori di Cristo*” (II Cor., V, 20).

Il Magistero ha ribadito tale concetto con Leone XIII: “Cristo ha costituito la Chiesa come vicaria del Suo compito con ogni potestà” (*Arcanum*, 10 febbraio 1880) e con Pio XII: “La Chiesa sulla terra come un alter Christus rappresenta la Sua Persona” (*Mystici Corporis*, 1943). Il concetto di “Chiesa vicaria di Cristo” si ritrova comunemente nella Tradizione patristica e scolastica⁴.

Tale concetto di funzione vicaria applicato ai Dodici o alla Chiesa, tuttavia, è ancora generico e non costituisce un titolo specifico come nel caso di Pietro e del “Papa Vicario di Cristo”.

La novità della Chiesa di Cristo

Per quanto riguarda l’ applicazione del termine Vicario a Pietro, invece, si nota che esso man mano diventa un *titolo specifico e proprio in senso stretto ed immediato del solo Pietro* e dei Papi suoi successori.

In Matteo (XVI, 18-19) domina l’idea della Chiesa che Gesù vuole fondare e da questa volontà di Cri-

sto, annunciata solennemente da lui stesso davanti ai Dodici, risalta in maniera stretta e specifica il potere singolare che avrà Pietro su tutta la Chiesa.

Gesù si presenta come legislatore supremo e divino ed annunzia solennemente la costituzione di una nuova società o comunità religiosa, che anche nominalmente ricorda e continua la Sinagoga (*Ekklesia*) di Dio formata da Jahvé col patto del Vecchio Testamento. La nuova società prende il nome dal suo fondatore e, quindi, si deve chiamare in senso stretto *Chiesa di Cristo*.

Le due comunità sono simili quanto all’origine perché sono state fondate dalla libera volontà di Dio. Nell’*Ekklesia* del Vecchio Testamento Jahvé era il capo effettivo e permanente: essa era una teocrazia. Nella Chiesa del Nuovo Testamento rimane il dominio assoluto di Cristo, vero Dio e vero uomo, su di essa.

Tuttavia c’è qualcosa di nuovo nella costituzione della Chiesa di Cristo. Infatti, quando Pietro (Mt., XVI, 18) confessa, divinamente ispirato, che Gesù è il Messia, a sua volta Gesù Cristo, che come Messia è la pietra e il fondamento annunciati da Isaia (XXVIII, 18), dice al solo Pietro: “Tu sei Pietro e su questa pietra Io fonderò la mia Chiesa”.

San Leone Magno commenta: “Essendo Io (Cristo) la Pietra inviolabile o per essenza, anche tu (Simon Pietro) sei Pietra (per partecipazione), poiché sei rafforzato dalla mia potenza”⁵.

Questa è la novità della Chiesa di Cristo: *Gesù, nell’atto di fondare la sua Chiesa, dà a Pietro il medesimo suo ufficio e lo rende partecipe di esso*. Gesù è capo per essenza e Pietro per partecipazione. Ciò cambia l’essenza della *Ekklesia* del Vecchio Testamento: questa era una teocrazia governata direttamente da Jahvé, mentre nella Chiesa del Nuovo Testamento Pietro è per partecipazione il capo visibile sulla terra della Chiesa che ha in cielo Cristo come capo invisibile per essenza.

Tuttavia non avviene una trasmissione di poteri da Cristo a Pietro poiché Gesù resta permanentemente capo invisibile della Chiesa per essenza, cioè Egli *non ha designato un successore che lo rimpiazzai totalmente, ma un capo visibile che partecipa del Suo potere*. Cristo non ha dato a Pietro *una generica autorità sulla Chiesa* (come avviene ai

Principi temporali), ma gli ha trasmesso o partecipato la sua propria autorità.

Giuridicamente questa costituzione di governo viene definita in maniera propria con il termine “Vicario di Cristo”. Infatti San Pietro (partecipante/effetto) sostituisce in terra Gesù con la stessa pienezza di potere, ma nello stesso tempo è subordinato a Cristo (Partecipato/causa), capo principale e invisibile della Chiesa, nella quale perciò sussistono due poteri che non interferiscono vicendevolmente perché uno è il principale (per essenza) o la causa e l’altro è il consociato (per partecipazione) o l’effetto. Alla teocrazia della Vecchia Alleanza, che era il governo diretto di Dio sul popolo eletto, succede il consorzio di Gesù e Pietro: *Pietro è nominato per partecipazione a quel posto di capo della Chiesa che per essenza spetta solo a Gesù*.

Pietro “Vicario di Cristo” in senso specifico nei Vangeli

In Matteo (XVI, 19) Gesù promette a Pietro, e solo a lui: “A te darò le chiavi del Regno dei cieli”. Con ciò Gesù vuol dire che nella Chiesa Pietro assumerà per partecipazione il posto di padrone di casa che ha per essenza Cristo, principale possessore delle chiavi, che rappresentano la piena proprietà dell’edificio⁶.

Tuttavia Cristo asceso in cielo mantiene per essenza il perenne possesso delle medesime chiavi, anche se le affida per partecipazione a Pietro qui sulla terra. Non vi sono due padroni per essenza nella Chiesa, due possessori indipendenti delle chiavi, ma Pietro è elevato da Gesù al posto di Suo sostituto e quindi di Suo vicario. Cristo ha la chiave della Chiesa in quanto Dio, ma questa chiave Egli la rimette nelle mani di Pietro poiché vuol lasciare sulla terra un suo rappresentante o Vicario visibile (cfr. San Tommaso d’Aquino, *Summa contra Gentiles*, IV, 76), che oltre il possesso delle chiavi ha anche il “potere di aprire o chiudere” (Mt., XVIII, 18), ossia il pieno esercizio dell’autorità su tutta la Chiesa.

In breve Pietro è il vicario visibile di Cristo nella Sua Chiesa e possiede per partecipazione il potere che per essenza è proprio di Cristo; inoltre siccome *agere sequitur esse* Pietro può esercitare in concreto la medesima autorità che ha sulla Chiesa Cristo-Dio asceso in cielo.

² *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Roma, Lateranum, 1952.

³ Cfr. anche H. Dieckmann, *De Ecclesia*, Friburgo, 1925.

⁴ T. Zappelena, *De Ecclesia Christi*, Roma, 1903, pp. 230-235.

⁵ *Sermo IV de natali ipsius*, cap. II; PL 54, 150 B.

⁶ Cfr. Is., XXII, 20; Apoc., III, 7.

Nel Vangelo di *Giovanni* (XXI, 15) Gesù rende Pietro Pastore supremo delle pecore (Apostoli/Vescovi) e degli agnelli (sacerdoti/fedeli). Alla fine della sua missione in terra Cristo, il quale ha insegnato agli Apostoli che Egli è per essenza il Pastore delle anime, dichiara solennemente davanti ai Dodici che Pietro, e solo lui, è per partecipazione il Pastore supremo della Chiesa. Agnelli, pecorelle e pecore indistintamente sono sottoposti alla giurisdizione di Pietro, ma agnelli, pecorelle e pecore non cessano di essere di Cristo⁷. Infatti Gesù ripete per tre volte “*meos/meas*” “pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle”. Quindi Gesù conserva il suo potere di Pastore, ma Pietro fa visibilmente su questa terra le veci di Cristo Pastore invisibile, perenne e principale.

Ecco nei Vangeli l'elemento nuovo che caratterizza la Chiesa di Cristo e la distingue sostanzialmente dalla Sinagoga dell'Antico Patto: Pietro partecipa alla divina autorità di Gesù sulla Sua Chiesa. Come in Gesù vi è una natura divina e una umana, così la Chiesa ha un elemento divino e uno umano⁸.

La *societas Petri cum Christo*, l'essere Pietro Vicario di Cristo non è un privilegio transitorio concesso alla sola persona fisica di San Pietro, ma è un elemento della Chiesa di Cristo che ha ricevuto dal suo fondatore una forma di governo costituita da un Vicario in terra di Cristo in cielo e perciò tale forma non può essere mutata dagli uomini, ma deve perpetuarsi con la Chiesa: “L'ufficio di Vicario di Cristo affidato all'Apostolo è essenziale e perenne nella Chiesa: esige pertanto

che sia trasmesso, con la stessa pienezza di potere, ai suoi successori, i quali come San Pietro saranno Vicari di Cristo”⁹.

Il “Vicarius Christi” nei Padri ecclesiastici

L'esplicitazione dottrinale sulla Chiesa e il Papato è stata affrontata raramente nei primi tre secoli cristiani. Tuttavia vi sono delle testimonianze patristiche sul *Vicarius Christi* a partire dalla rivelazione evangelica.

• I Padri greci

S. Ignazio di Antiochia approfondisce per primo, nel 107, la questione. Egli studia la questione del termine “Vicario” applicata agli Apostoli *in genere*. Gli Apostoli e i loro successori, i Vescovi, possono essere chiamati Vicari di Dio. Anche se manca il termine letterale preciso vi sono delle circonlocuzioni che lo esprimono con altre parole. Nella *Epistola ai Magnesiani* al capitolo VI raccomanda ai cristiani di agire in “concordia col Vescovo, che tiene il posto di Dio”. Ora la lingua greca, usata da S. Ignazio, non conosceva il termine “Vicario” e per esprimere il concetto ricorreva alla circonlocuzione “*locum tenens*”. Quindi il Vescovo per S. Ignazio è “Vicario di Dio”.

• I Padri latini

Passando ai Padri latini monsignor Maccarrone osserva che “il genio della lingua latina già si era dotata della parola Vicario e la usava largamente”¹⁰. Vicario viene da *vicis* ossia parte, posto, luogo e il termine Vicario aveva il significato di *vicem agens* cioè di colui che agisce al posto di un altro, che lo sostituisce e subentra al suo posto. Nel Diritto fu impiegato molto largamente. I primi Padri occidentali ad usarlo per la Chiesa furono Tertulliano e S. Cipriano.

Tertulliano utilizza l'espressione “*Vicarius Patris et Vicarius Christi*”. Gesù per Tertulliano (*Adversus Marcionem*, III, 6 e *Adversus Praxeam*, c. 24) è il Vicario del Padre, mentre lo Spirito Santo è il Vicario di Cristo presso gli Apostoli (*Adversus Valentinianos*, c. 16; *De praescriptione haereticorum*, c. 13 e 28; *De virginibus velandis*, c. 1).

Tuttavia la terminologia di Tertulliano non ebbe seguito tra i Padri

latini (riappare solo nell' *Ambrosiastro*).

In *San Cipriano* (*Ep.*, II, 2; *Ep.*, XLV, 2) la parola “Vicario” rappresenta l'inizio di una terminologia che, invece, prenderà piede nella Chiesa poiché esprime molto bene il concetto di vicariato esposto nei Vangeli. Giuridicamente i “Vicari” in Cipriano sono i succedanei, che sostituiscono e rappresentano una persona. Teologicamente la parola Vicario esprime due concetti assai importanti: 1°) il rapporto con Dio quanto al *potere di santificare* del vescovo e del sacerdote (“Vicari di Cristo”); 2°) la successione, quanto al *governo* o al *potere di giurisdizione*, dei Vescovi dagli Apostoli come loro “Vicari”¹¹. Idea questa già incontrata nei Vangeli e testimoniata da Sant'Ignazio, che viene ripresa e sviluppata da San Cipriano: “*Sacerdos vice Christi vere fungitur/Il sacerdote fa veramente le veci di Cristo*”¹².

Il ministero del sacerdote e del Vescovo, infatti, è di sostituire visibilmente presso i fedeli su questa terra e sino alla fine del mondo Gesù Cristo con il suo potere e la sua autorità; nello stesso tempo l'espressione indica che si sostituisce un Vivente, il quale continua ad essere invisibilmente il capo perenne della Chiesa.

Il Vescovo è Vicario degli Apostoli in quanto ne è il successore (eccezzuate le prerogative che furono solo ed esclusivamente del Collegio apostolico, come già detto), ne prende il posto ed esercita la stessa autorità, insegna la loro medesima dottrina, conservata fedelmente attraverso la successione apostolica¹³.

“Se i Vescovi, in genere, sono i vicari degli Apostoli, *il Vescovo di Roma*, in particolare, è *il Vicario dell'Apostolo Pietro*”¹⁴. Ecco la prima apparizione di un titolo che avrà grande fortuna nei secoli successivi: *Vicarius Petri*. San Cipriano con tale

⁷L'8 novembre del 1963 il card. Alfredo Ottaviani, durante i dibattiti dell'ultima assise conciliare, spiegava in questi termini il Primato di Pietro: «chi vuol essere una pecora di Cristo deve essere condotto al pascolo da Pietro che è il Pastore, e non sono le pecore [i Vescovi] che debbono dirigere Pietro [pastore], ma è Pietro che deve guidare le pecore [i Vescovi] e gli agnelli [i fedeli]. Infatti Gesù disse a Pietro: “Pasci i miei agnelli [i fedeli], pasci le mie pecorelle [gli Apostoli]” (*Gv.*, XXI, 15-16)». L'allora Prefetto del S. Ufficio ricordava così ai neomodernisti per la S. Scrittura (*Gv.*, XXI, 15-16), la Tradizione apostolica, il Magistero e l'insegnamento unanime dei teologi approvati che il Papa è il capo dei Vescovi, è il pastore che conduce le pecorelle (Vescovi) e gli agnelli (fedeli) al pascolo (cielo).

⁸Cfr. P. Parente, *De Ecclesiae characteretheandrico*, in *Theologia fundamentalis*, Torino, Marietti, 1946, p. 141-145.

⁹M. Maccarrone, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Roma, Lateranum, 1952, p. 19.

¹⁰M. Maccarrone, *Vicarius Christi*, cit., p. 23.

¹¹ San Cipriano, *Ep.* LVIII, 1; LXI, 4; LXIII, 14.

¹²*Ep.* LXIII, 14.

¹³Si distingue 1°) la “*Apostolicità formale*”, in cui vi è una successione dagli Apostoli non solo cronologica ma vivificata o informata dalla sottomissione a Pietro e al Papa ed è chiamata “continuità legittima” e 2°) la “*Apostolicità materiale*”, che comporta una discendenza cronologica dagli Apostoli, ma priva di legittimità perché separata da Pietro vivente nel Romano Pontefice, cui i Vescovi sono soggetti come già gli Apostoli a San Pietro.

¹⁴M. Maccarrone, *Vicarius Christi*, cit., p. 32.

espressione esprime una *prerogativa particolare* del solo Vescovo di Roma. Infatti la “cattedra di Pietro” non è per lui il semplice ricordo o il solo simbolo dell’episcopato romano di Pietro, la cattedra dove una volta San Pietro era seduto, ma rappresenta una realtà sempre presente e operante ed è un “vivente tribunale d’appello, cui ci si può sempre rivolgere, così come attuale e presente è la Chiesa universale”¹⁵.

Il Papato *potenziale, materiale o virtuale* che durerebbe da 50 anni sembra quindi estraneo alla sana *theologia papalis*.

San Cipriano, infatti, in questo passo dice che la Cattedra di Pietro è un’istituzione perenne, sempre visibile dai fedeli come lo è la Chiesa universale, per disposizione di Cristo. Quindi abbandonarla significherebbe abbandonare la Chiesa stessa perché la cattedra romana rimane sempre la cattedra di Pietro, il cui Vescovo è Vicario di Pietro, il successore, che lo sostituisce con identità di poteri e di autorità.

Il Concilio di Efeso

Il titolo “*Vicarius Petri*” di San Cipriano venne ripreso nella Chiesa comunemente e in particolar modo nel Concilio di Efeso nel discorso pronunciato l’11 luglio 431 nella III sessione dal presbitero Filippo, inviato come legato di papa Celestino I: “è un fatto noto a tutti che il beatissimo Pietro, il capo degli Apostoli, il fondamento della Chiesa cattolica, ha ricevuto da Nostro Signore le chiavi del regno dei cieli e a lui è stata data la potestà di sciogliere e di legare i peccati: è Pietro che sino ad ora e per sempre vive e giudica nei suoi successori”. San Pietro, dunque, ha un Vicario che sempre governa la Chiesa al suo posto.

Finalmente anche il Magistero di un Concilio ecumenico (dopo la Tradizione e la Scrittura) esprimeva per designare il Papa il concetto di “*Vicarius Petri*”.

San Leone Magno

San Leone Magno adopera e illustra ampiamente nei suoi Sermoni il concetto di “*Vicarius Christi*”. Esso costituisce il punto centrale della sua concezione del Papato.

L’espressione “*Vice Petri*” appare solo una volta nelle sue Omelie (*Sermo III de Natali*, PL 54, 147 A), ma l’oramai antico di due secoli concetto di Vicario di Pietro viene arricchito e sviscerato da papa Leo-

ne Magno che espone la dottrina secondo cui Pietro è perenne, grazie al Vescovo di Roma, nella Chiesa poiché al posto di Pietro c’è *in atto, visibile e presente* il suo “Vicario”.

La teologia leonina sul Papa come Vicario di Pietro, rettore in perpetuo ed in atto della Chiesa universale, è stata ripresa dal Concilio di Calcedonia (451) quando dopo la lettura della lettera dogmatica del Papa al patriarca Flaviano l’assemblea conciliare (Denz.143, 144) esclamò: “*Petrus per Leonem ita allocutus est*”/Pietro così ha parlato per bocca di Leone”. Oramai l’espressione “Vicario di Cristo” era comune anche in Oriente¹⁶.

Da “Vicario di Pietro” a “Vicario di Cristo”

In San Leone Magno non si trova ancora il termine “*Vicarius Christi*”, che comparirà con papa Felice III, tuttavia la dottrina sul Papato esposta da Leone insegna che Gesù è l’origine di ogni autorità nella Chiesa e San Pietro tiene il Suo posto in terra nella Chiesa. Quindi la teologia del Papa come “Vicario di Cristo” è presupposta dall’insegnamento di papa Leone I. Infatti, se il termine ancora non era entrato in uso, il concetto era già ben chiaro e strettamente connesso con quello di “Vicario di Pietro”.

Papa Felice III in una Epistola all’imperatore Zenone nel 490 passa dal concetto di “Vicario di Pietro” a quello secondo cui il Papa rappresenta Cristo stesso. Non c’è ancora il termine preciso ma il concetto è già esposto completamente. Dal termine “Papa Vicario di Pietro” e “Pietro Vicario di Cristo” si passa pian piano al “Papa Vicario di Cristo”.

Sotto papa Gelasio lo usa esplicitamente il Concilio romano del 495, che acclama Gelasio con le seguenti parole: “*Vicarium Christi te videmus*”/“Vediamo in te il Vicario di Cristo” ripetute 11 volte.

Tuttavia quest’espressione non era ancora stata approfondita teologicamente. Il suo fondamento lo si trovava nell’insegnamento di Sant’Ambrogio di Milano, risalente ad un secolo prima, secondo cui San Pietro è il Vicario di Cristo.

Il “Vicarius Christi” nella riforma gregoriana

Nell’XI secolo si precisa il passaggio da *Vicarius Petri* a *Vicarius Christi* come titolo papale.

“Vicario di Pietro” resta l’appellativo comune del Papa e *San Gregorio VII* lo applica a se stesso più volte. Il fatto nuovo è che nella seconda metà dell’XI secolo appaiono dei testi che danno a San Pietro e ai Papi il titolo di “Vicario di Cristo”. *San Leone IX* nella sua Lettera al patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario *In terra pax* del 1053 usa entrambi i termini. Tuttavia è *San Pier Damiani* che approfondisce dottrinalmente la teoria del “*Vicarius Christi*”.

Il primo testo è la Lettera *De coelibatu sacerdotali* del Santo al papa Niccolò II, in cui gli scrive che egli “fa le veci di Cristo / *qui Christi vice fungeris*” (PL 145, 386 B). In questo testo San Pier Damiani si distingue dalla comune terminologia del suo tempo perché chiama il Papa “Vicario di Cristo” e unisce questo titolo a quello di “Successore di Pietro”. Per la prima volta i due titoli classici del Primato papale appaiono assieme, distinguendo, così, il rapporto del Papa di fronte a Cristo col termine “Vicario” e quello di fronte a San Pietro col termine “Successore”. Il Santo usa anche il termine “Vicario di Pietro”, ma preferisce di gran lunga “Vicario di Cristo” nelle Lettere a papa Clemente II (*Ep. I, 3*; PL 144, 208 A) e a papa Vittore II (*Ep. I, 5*; PL 144, 210 B).

Anche il re nel periodo patristico e nell’alto medioevo era stato chiamato “Vicario di Dio”, ma in maniera vaga e generica, sostanzialmente diversa dal Papa, poiché, come insegna San Paolo, “ogni Autorità viene da Dio”. Il sovrano temporale riceve l’Autorità da Dio e lo rappresenta, ma non nella stessa maniera del Papa. Anche i Vescovi erano chiamati “Vicari di Cristo” ma in maniera ancora generica e con *Anselmo di Laon* (+1117) si precisa che solo a Pietro spetta il titolo di “*principale Vicario di Cristo*” (PL 162, 1396 CD) *con potere su tutta la Chiesa*.

San Bernardo di Chiaravalle è uno dei Dottori che approfondisce la dottrina del “Vicario di Cristo”. Nel suo libro dedicato a papa Eugenio III, del 1150 circa, intitolato *De consideratione* (II, 8, 16; PL 182, 752 C) il Santo assimila il romano Pontefice a Cristo, di cui è il Vicario per la Chiesa universale. Quindi l’autorità del Papa è superiore, per sua natura, a quella dei Vescovi. Il titolo “Vicario di Cristo” applicato al Papa è unico, secondo San Bernardo, e in

¹⁵Ep. LIX, 14; Ep. XV, 8; *De catholicae Ecclesiae unitate*, c. 4.

¹⁶Sul Primato del Papa al Concilio di Calcedonia cfr. Pio XII, Enciclica *Sempiternus Rex* dell’8 settembre 1951.

senso stretto e pieno spetta solo a Pietro.

“San Bernardo, se pure non è stato il primo ad introdurre la nuova terminologia, ha portato un notevole contributo alla sua dottrina, che penetrò sempre più, consacrata dai suoi conosciutissimi scritti e dalla sua autorità come il maggior teologo del Primato papale del XII secolo”¹⁷.

Con papa Eugenio III (1145-1153) il titolo entra ufficialmente nella terminologia della cancelleria papale. Infatti in una sua Bolla del 10 aprile del 1153 diretta ai canonici di San Pietro in Vaticano egli assume il “nuovo” titolo di “Vicario di Cristo” (“*nos Christi vices in terris agimus*”¹⁸). È la prima volta che il Papa in persona si definisce “Vicario di Cristo” e ciò in un documento pubblico e solenne, sottoscritto da tutti i cardinali.

Il XIII secolo

Innocenzo III non ha fatto nulla di nuovo assumendo il titolo di “Vicario di Cristo” perché il termine era già assai diffuso ed era stato impiegato dal Papa medesimo nel XII secolo. Tuttavia papa Innocenzo lo usa assai diffusamente, approfondisce e sistematizza la teologia del Primato petrino seguendo l’insegnamento di San Bernardo, precisa la natura dell’autorità del Papa, la sua estensione alla Chiesa universale, la sua superiorità di fronte ai Vescovi aventi giurisdizione solo sulle loro diocesi e affronta anche la questione dell’infallibilità del suo Magistero, che fa una sola cosa con l’indefettibilità della Chiesa.

Secondo Innocenzo III l’origine del titolo è la prerogativa che Gesù ha dato solo a Pietro (PL 215, 279 B), ma in Pietro la medesima prerogativa è stata data anche al romano Pontefice, che riceve direttamente da Cristo l’ufficio di Suo Vicario (PL 215, 277 C). Inoltre Innocenzo illustra come compete al Papa la giurisdizione su tutta la Chiesa in quanto suo capo visibile. Solo il Papa, ad esempio, può trasferire un Vescovo da una diocesi all’altra, sciogliendo il vincolo del suo precedente matrimonio spirituale con la sua diocesi (PL 214, 292 A).

La dottrina di Innocenzo sulla potestà vicaria del Papa trova in *San Tommaso d’Aquino* uno sviluppo particolare nell’*Opusculum contra errores graecorum*. S. Pietro è stato

stabilito al posto di Gesù da Cristo stesso ed il Papa è il “capo unico della Chiesa poiché Gesù, stando per lasciare questa terra per ascendere in cielo, bisognava che lasciasse a qualcuno la cura di occuparsi al posto suo della Chiesa universale” (*Summa contra Gentiles*, IV, 76). Nella *Summa theologiae* l’Aquiniate insegna che la dispensa o commutazione dei voti spetta al Papa poiché egli compie in maniera piena le veci di Cristo in tutta la Chiesa e perciò ha il potere di dispensare *plenariamente* (S. Th., II-II, q. 88, a. 12, ad 3). “Si noti come san Tommaso descrive bene il titolo papale di Vicario di Cristo, determinato dall’avverbio *plenarie* e dall’estensione a tutta la Chiesa. Mancano invece queste caratteristiche negli altri passi della *Summa* che riferiscono genericamente il titolo sia al Papa che ai Vescovi”¹⁹, i quali ultimi non hanno, perciò, secondo il Dottore Comune della Chiesa, potere plenario, ma solamente subordinato a quello del Papa.

La *potestas vicaria* ci aiuta a capire perché il Papa e i Vescovi non possano fondare un’altra Chiesa, trasmettere un’altra Fede e istituire altri Sacramenti. Infatti Cristo è il capo della Chiesa per essenza, per propria virtù e autorità, mentre gli altri ne fanno le veci per partecipazione (S. Th., III, q. 8, a. 6; III, q. 64, a. 2, ad 3). Gesù non ha comunicato agli uomini (Pietro e Apostoli) la *potestas excellentiae* che è propria del Fondatore della Chiesa e istitutore dei Sacramenti. La potestà (per partecipazione) degli Apostoli e anche di Pietro è inferiore all’autorità (per essenza) di Cristo, vero Dio e vero uomo.

Non ci soffermiamo sui teologi e canonisti, che si servono del titolo “Vicario di Cristo” per affermare la dottrina della *plenitudo potestatis Papae in spiritualibus et in temporalibus*. Secondo costoro il Papa ha come Cristo la pienezza di potere non solo spirituale, ma anche temporale; soltanto che, come Gesù, non vuole esercitare il potere temporale e lo lascia nelle mani del Principe.

Il Trecento

Nel Trecento vi furono dei pensatori che contro papa Bonifacio VIII cominciarono non solo a negare il potere papale indiretto *in temporalibus ratione peccati*, ma anche ad asserire addirittura la superiorità

dell’Episcopato o del Concilio ecumenico sul Papa. Essi sono: *Giovanni da Parigi*, *Marsilio da Padova*, *Guglielmo Occam*.

Contro di essi polemizzò per primo il padre agostiniano tedesco *Ermano di Schildiz*, il quale osservava che San Pietro fu istituito da Cristo capo della Chiesa universale Suo Vicario e quindi l’autorità del Papa ha origine da Dio e non dai Vescovi, dal Concilio o dall’imperatore.

Il Papa è “*immediatus Vicarius Christi*”, prerogativa esclusiva di S. Pietro e non degli altri Apostoli, i quali sono “Vicari di Cristo” mediante Pietro. Quindi i Vescovi, successori degli Apostoli, derivano e ricevono la loro autorità dal “Papa Vicario di Cristo e di Pietro”. Padre Schildiz non entrò nella polemica politica ierocratica, ma rimase nel campo puramente ecclesiologico²⁰.

Il titolo “Vicario di Cristo” diventa la bandiera di *Santa Caterina da Siena* verso la fine del Trecento per combattere l’errore conciliarista della superiorità dei Vescovi sul Papa. La Santa di Siena si serve delle seguenti espressioni per esprimere la funzione vicaria del Papa: “dolce Cristo in terra”, “il glorioso pastore santo Pietro, di cui Vicario siete rimasto” ed infine parla della corrispondenza tra “Cristo in cielo e Cristo in terra”.

Al contrario *Corrado di Gelnhausen*, teologo conciliarista dell’Università di Parigi, nella sua *Epistula concordiae* indirizzata al re di Francia nel maggio del 1380 non solo propugna la superiorità del Concilio sul Papa, ma apporta una sottile distinzione scrivendo che il Papa “può non essere Papa totalmente, in caso di morte; oppure non essere Papa parzialmente, cioè perdendo la grazia, sebbene il Papato non muoia / *istud caput (Papa) potest quandoque simpliciter non esse, scilicet per mortem; quandoque secundum quid, scilicet a gratia deficiendo, licet papatus non moriatur*” (*Epistula concordiae*, c. III). È l’anticipazione del papato materiale, di cui oggi parlano alcuni: il Papa che non ha la volontà di fare il bene comune della Chiesa non è Papa formalmente, lo resta solo materialmente e così il Papato non muore.

Monsignor Michele Maccarrone commenta che «il dottore parigino usando l’espressione “*deficiente sive in esse naturae* [totalmente assente] *sive in esse gratiae* [assente solo

¹⁷M. Maccarrone, *Vicarius Christi*, cit., p. 98.

¹⁸Ep. 575; PL 180, 1589.

¹⁹M. Maccarrone, *Vicarius Christi*, cit., p. 138.

²⁰Cfr. M. Maccarrone, *Vicarius Christi*, cit., p. 192-193.

formalmente]” fa pensare alla concezione ereticale del Papato portata all'estremo da Wycliff²¹. Il Papa non sarebbe il capo visibile, necessario e in atto della Chiesa, ma sarebbe qualcosa di puramente accidentale, che può non essere presente in atto per mancanza di fede o di volontà di operare il bene della Chiesa, pur restando Papa *secundum quid* o in potenza impedendo così la cessazione della Chiesa.

Anche al *Concilio di Basilea* “i padri conciliari elogiano il Papa come Vicario di Cristo solo quando cercano la sua sottomissione al Concilio stesso. Il titolo di Vicario di Cristo era stato svuotato del suo contenuto dottrinale dalla teoria conciliare ed alterato nel suo genuino significato”²².

Il XV secolo

Con il Quattrocento si assiste alla rinascita della sana teologia del Primato del Papa. Le trattazioni teologiche più importanti sono quelle di *San Giovanni da Capestrano* (+1456) e di *Sant'Antonino da Firenze* (+1459).

Il primo parla del Papa come “*Vicarius Christi*” nella sua opera *De Papae et Concilii sive Ecclesiae auctoritate* (1438-1440) in cui scrive: “*Papa est singularissimus Vicarius Jesu Christi*. [...] *Specialissimus Vicarius Christi*”/“Il Papa è singolarissimo Vicario di Cristo [...] Specialissimo Vicario di Cristo”. Il secondo ne parla nella parte della sua celebre *Summa moralis* dedicata al *De summo Pontifice* in cui ribadisce che il Papa, in quanto Vicario di Cristo, non dipende dalla Chiesa e che la sua funzione vicaria di Dio è assai diversa da quella dei governanti temporali, che pur ricevono l'Autorità da Dio.

Il Concilio di Firenze (1439)

La definizione del Primato del Papa al Concilio di Firenze nel *Decreto di Unione* (6 luglio 1439) è il frutto della rinascita teologica del Quattrocento, che, grazie al cardinale Giovanni de Torquemada (da non confondere con l'Inquisitore) e ai due Santi succitati, portò alla vittoria del Papato sul conciliarismo.

Il 6 luglio del 1439 si giunse alla solenne definizione contenuta nella Bolla *Laetentur coeli* secondo cui il “Romano Pontefice è il successore del Beato Pietro, il Principe degli

Apostoli, ed è vero Vicario di Cristo e il capo di tutta la Chiesa universale” (DB 694).

La definizione riunisce e consacra dogmaticamente i due titoli del Primato papale: 1°) successore di San Pietro; 2°) Vicario di Gesù Cristo, come già aveva insegnato esplicitamente San Pier Damiani, e ne conclude che il Papa è il capo della Chiesa universale.

L'aggettivo “vero” (Vicario di Cristo e capo della Chiesa) vuol precisare che la funzione vicaria del Papa è diversa da quella dei Vescovi o dei Principi. Quindi con il Concilio di Firenze si è definito dogmaticamente che solo al Papa conviene in senso stretto e proprio il termine Vicario di Cristo, il cui compito – per conseguenza – è di governare tutta la Chiesa con l'autorità partecipatagli da Cristo stesso. Mentre il conciliarismo abbassava il titolo di “Vicario di Cristo” negando che corrispondesse a “capo della Chiesa universale”, il Concilio fiorentino lo ha definito infallibilmente.

Due grandi teologi domenicani del Quattrocento e del Cinquecento (Giovanni de Torquemada e Tommaso de Vio detto il Gaetano) hanno commentata e sviscerata la definizione del Concilio di Firenze e ne hanno tratto una ecclesiologia che ha aperto la via al Concilio Vaticano I e alla definizione dell'infalibilità pontificia, la quale fa tutt'uno con l'infalibilità²³ della Chiesa e del Papato.

Giovanni de Torquemada

Nella sua *Summa de Ecclesia* (1448-1449) il Torquemada non si limita a riprendere l'ecclesiologia precedente, ma la approfondisce fino a farne un trattato teologico assolutamente originale²⁴.

La dottrina del “*Vicarius Christi*” in particolare riceve importanti sviluppi nell'opera del Torquemada. Contro i conciliaristi di Basilea riafferma la dottrina secondo cui il Papa è Vicario di Cristo, capo della Chiesa allo stesso modo di Gesù di

²³L'infalibilità è una prerogativa della Chiesa di Cristo, in virtù della quale essa durerà ininterrottamente sino alla fine del mondo, conservando sostanzialmente inviolato il deposito della Rivelazione consegnatole da Gesù. Oracìo sarebbe impossibile se la Chiesa non fosse assistita infallibilmente da Dio. Quindi l'infalibilità implica l'infalibilità.

²⁴Cfr. Pacifico Massi, *Magistero infallibile del romano Pontefice secondo la dottrina di Giovanni de Torquemada*, Pontificio Ateneo Lateranense, 1952.

cui fa le veci sulla terra. Quindi il potere di Cristo e del Papa è il medesimo e perciò non si può ammettere un tribunale umano superiore al Papa, il quale può essere giudicato solo da Dio. Il titolo suddetto non si può attribuire nello stesso senso al Papa e ai Vescovi. Infatti “il Pontefice romano è il Vicario principale e supremo di Cristo ed è costituito per mantenere l'unità della Chiesa” (cfr. *Summa de Ecclesia*, lib. II, cap. 37; fol. 151r, ed. Venetiis, 1561).

Il Torquemada asserisce che come vi è una sola Chiesa, così vi è una sola origine del potere ecclesiastico e questi è il Papa (*Summa de Ecclesia*, lib. II, cap. 17, fol. 130 ss.). Tuttavia il Papa non è al di sopra di ogni legge perché egli deve conservare, trasmettere e insegnare la Fede e la Morale rivelata e non inventarne una nuova (*Summa...*, lib. II, cap. 102, fol. 241).

Inoltre, per dimostrare che il Papa riceve o partecipa il suo sommo potere immediatamente da Cristo, il teologo domenicano applica al Papa, che governa la Chiesa come Vicario di Cristo, il principio giuridico secondo cui “ogni autorità di cui usa colui che governa una comunità come Vicario di un altro, deriva immediatamente da colui di cui è Vicario”. Quindi, sviluppando tale principio, Torquemada dimostra che il potere papale non viene dalla comunità dei fedeli, né dipende dal suo consenso e neppure dai Vescovi che sono sottoposti al Papa e conclude magnificamente: “*Potestas papalis est potestas secundum quam communitas christiana debet regi a Christo mediante suo Vicario*. / Il potere del Papa è il potere secondo cui la Chiesa deve essere governata da Cristo mediante il Suo Vicario” (cfr. *Summa de Ecclesia*, II, c. 38, fol. 152r).

Al Papa come “Vicario universale” diretto e immediato di Cristo appartiene la cura ed il governo della Chiesa intera (cfr. *Summa de Ecclesia*, II, c. 61, fol. 179r). L'episcopato è un'istituzione di diritto divino (*Summa de Ecclesia*, II, c. 62, fol. 181r), però i Vescovi ricevono la giurisdizione non direttamente da Cristo (come avviene per il Papa) ma dal Pontefice romano. Quindi i Vescovi sono “Vicari particolari” di Cristo nella loro diocesi, ricevendo il potere direttamente dal “Vicario generale o universale” di Cristo, che è il sommo Pontefice (*Summa de Ecclesia*, II, c. 59, fol. 177r).

Il Cinquecento: Gaetano e il “Vicarius Christi”

²¹M. Maccarrone, *Vicarius Christi*, cit., p. 226.

²²M. Maccarrone, *Vicarius Christi*, cit., p. 231.

Secondo il Gaetano il Papa è *proximus et immediatus Vicarius Christi* (*De Comparatione*, ed. Pollet, 1936, cap. VIII, p. 52, n. 93)²⁵. Quindi non c'è autorità sulla terra né eguale né tanto meno superiore a quella del Papa. Perciò, come insegna San Tommaso (*Summa contra Gentiles*, IV, 76), il Papa ha il supremo potere sulla Chiesa universale ed è superiore al Concilio e ai Vescovi sparsi nel mondo e quindi non dipende affatto dalla Chiesa: "*Papa habet supremam potestatem in Ecclesia. Non enim Ecclesia, aut populus christianus, aut Concilium universale, sed Christus ipse instituit tale regimen, sic ut Petrus non Ecclesiae sed Jesu Christi Vicarius esset*" ("Il Papa ha la suprema potestà nella Chiesa. Infatti non la Chiesa o il popolo cristiano, o un Concilio ecumenico, ma Cristo stesso ha istituito tale regime o forma di governo, così che Pietro è il Vicario non della Chiesa ma di Cristo" (*De comparatione auctoritatis Papae et Concilii*, Roma, Pollet, 1936, c. I, n. 12, p. 17).

Il Papa, dunque, è il Vicario prossimo e immediato di Gesù Cristo; perciò sulla terra non c'è nessuna autorità superiore al Papa e neppure si può dire che la Chiesa è vicaria prossima e immediata di Cristo (*De comparatione auctoritatis Papae et Concilii*, Roma, Pollet, 1936, c. VII, n. 93, p. 92).

Gli Apostoli hanno ricevuto la loro giurisdizione direttamente da Cristo, ma sotto Pietro. I Vescovi la ricevono direttamente dal Papa, che, solo, la riceve direttamente da Gesù (*De comparatione auctoritatis Papae et Concilii*, Roma, Pollet, 1936, c. IV, n. 46, p. 32).

Da ciò segue che il Papa non può essere giudicato da nessuna autorità terrena o ecclesiale avendo per superiore solo Gesù Cristo. Naturalmente il Gaetano si richiama alla S. Scrittura, alla divina Tradizione e al Magistero²⁶.

Ne segue anche che, se si può nella società civile, come *extrema ratio*, rivoltarsi anche con le armi contro il tiranno temporale, non ci si può rivoltare contro il Papa neppure giuridicamente dichiarandolo decaduto. Infatti i Vescovi non ne hanno il potere e neppure il Concilio o i Cardinali (Cajetanus, *Apologia De Comparata Auctoritate*, cit.,

ed. Pollet, 1936, cap. VII, p. 234, n. 521; cap. XVI, p. 316, n. 795). La Chiesa è stata istituita in totale dipendenza da Cristo e dopo la sua Ascensione in Cielo deve dipendere tutta dal Suo Vicario. Di qui la norma giuridica "*Prima Sedes a nemine iudicatur.*" / "*La Prima Sede non è giudicata da nessuno*" (can 1556 Codice piano-benedettino, ripreso dal can. 1404 del nuovo Codice).

Conclusione

Come si vede, il titolo "Vicario di Cristo" non è un titolo puramente onorifico, ma è un compito grave ed essenziale per la vita della Chiesa: Pietro (e il Papa) è la pietra fondamentale della Chiesa, è il Pastore del gregge (Apostoli, Vescovi, sacerdoti e fedeli).

Gesù nominando Pietro (e il Papa) capo della Chiesa le ha dato una forma di governo gerarchico/ monarchica. Se mutasse il Primato di Pietro e del Papa (conciliarismo e oggi collegialità) muterebbe sostanzialmente la Chiesa, che non sarebbe più quella voluta e istituita da Cristo.

Senza il Vicario di Cristo, la Chiesa si disperderebbe poiché sarebbe un gregge senza il pastore e crollerebbe il fondamento su cui posa. Gesù, infatti, ha voluto che la perennità, l'infedeltà, la stabilità, la solidità della Sua Chiesa riposasse su Pietro il cui Primato passa ai suoi successori, i Papi, nei quali Pietro come Vicario immediato di Cristo "sino ad oggi, e sempre, vive e giudica" (Concilio di Efeso, DB 112).

Il Primato del Papa come Vicario di Cristo fu ribadito nella *Professio fidei Tridentina* (DB 999) ed infine solennemente definito dal Concilio Vaticano I (Costituzione *Pastor Aeternus*, 18 luglio 1870): "*Il Pastore Eterno e Vescovo delle anime nostre, Gesù Cristo, per rendere perenne l'opera salutare della Redenzione, stabili di edificare la Chiesa e per assicurarne l'unità della fede mise a capo degli Apostoli Pietro e istituì in lui il principio perenne e il fondamento visibile di ogni unità*".

Dopo questo esordio il Concilio definisce come articoli di fede le seguenti quattro verità: 1°) San Pietro fu costituito immediatamente da Gesù Cristo Principe degli Apostoli e Capo visibile di tutta la Chiesa militante con un Primato di vera e propria giurisdizione (cap. I, can. 1; DB 1822-1823); 2°) poiché l'opera della salvezza doveva perpetuarsi nei secoli, per volontà divina, Pietro ebbe ed avrà in perpetuo dei successori,

nella persona dei romani Pontefici (cap. II, can. 2; DB 1824-1825); 3°) il Primato del Papa consiste nel potere pieno di pascere, reggere e governare tutta la Chiesa, ossia nella *giurisdizione suprema* [ma non assoluta], *ordinaria, immediata, universale e indipendente da ogni autorità umana* [ma non dal diritto divino, come già detto] (cap. III, can. 3; DB 1826-1831).

Per quanto riguarda l'origine della giurisdizione dei Vescovi, in passato alcuni ritenevano che siccome l'Episcopato è di diritto divino il potere dei Vescovi venisse loro dalla stessa consacrazione episcopale, ma questa opinione è stata abbandonata. Oggi la dottrina più comune ed anche teologicamente certa, espressa e ripetuta costantemente, dal Magistero ordinario è che il Papa è la fonte di ogni potere di giurisdizione nella Chiesa e quindi i Vescovi ricevono la giurisdizione dal Papa.

Già Sant'Ambrogio, ripreso dal Concilio Vaticano I (DB 1831), asseriva: "da Roma vengono a tutti i diritti della veneranda comunione". Pio VI condannò i giansenisti di Pistoia insegnando: "Dal Romano Pontefice i Vescovi ricevono la loro autorità, come il Papa riceve da Dio il suo supremo potere" (DB 1500). Pio XII ribadì per la terza volta ancora tre mesi prima di morire nell'enciclica *Ad Apostolorum principis* (29 giugno 1958), dopo la *Mystici Corporis* del 1943 e la *Ad Sinarum gentem* del 1954, che "I Vescovi ricevono immediatamente dal Sommo Pontefice la loro ordinaria potestà di giurisdizione".

Perciò per la costanza del magistero ordinario, secondo quanto insegnato da Pio IX nell'Enciclica *Tuas libenter* (1863), quest'insegnamento è infallibile.

Cajetanus

SICUT ERAT

(9)

Merear portare manipulum fletus et doloris

Sin dai primi secoli del Cristianesimo i sacerdoti portavano sul braccio sinistro il manipolo, che è come una piccola stola: serviva a detergere le lacrime e il sudore. A molti può sembrare strano ma il sacerdote, in cura di anime, ha sovente l'opportunità, l'occasione cioè, di piangere per la non corrispondenza dei fedeli alla grazia divina elargita copiosamente dal Signore e da Maria Santissima, che è la Tesoriera, la Me-

²⁵Cfr. M. Maccarrone, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Roma, Lateranum, 1952, p. 276, n. 181; V. Mondello, *La dottrina del Gaetano sul Romano Pontefice*, Messina, 1965, p. 116ss.

²⁶Cfr. M. Maccarrone, cit., pp. 278 ss.

diatrice e la Distributrice di tutte le grazie.

Il Sommo Poeta, Dante Alighieri, ha perciò scritto e detto con molta chiarezza ed esattezza: "Qual vuol grazia e a Te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali" nell'opera più grande, che supera di gran lunga le opere della maggior parte di tutti i poeti del mondo, la Divina Commedia.

Il più grande poeta italiano ha cominciato a scrivere la Divina Commedia "nel mezzo del cammin di nostra vita", tra i 35 e i 40 anni. Nel tempo, cioè, della maturità quando era già ricco di esperienza e di cultura. Anche i sacerdoti, non più novelli, non più tanto giovani, raggiungono quella maturità che li porta anche al pianto e ad una fatica tale che fa sudare più di quando si portano sulle spalle i pesi più grandi.

Ecco allora il manipolo per asciugare le lacrime e il sudore. Mai è stato abolito e mai potrebbe esserlo, sebbene sia caduto per lo più in disuso, ma il non usarlo è più che altro un abuso. "Merear, Domine, portare manipulum fletus et doloris, ut cum exultatione recipiam mercedem laboris". / "Meriti, Signore, di portare il manipolo del pianto e del dolore affinché con esultazione riceva la ricompensa del mio lavoro" Così prega il sacerdote nell'indossare il sacro manipolo, il cui significato è davvero pregnante ed è davvero assurdo che sia caduto in disuso. Tutta deleteria conseguenza di quei falsi ideali che hanno sostituito la genuinità della vita cristiana e specie sacerdotale di una volta.

Tornare a mettere il manipolo per i confratelli che lo hanno dismesso, e anche per coloro che non lo hanno mai usato, non significa per niente tornare indietro, piuttosto significa camminare per la strada sicura dei tempi passati e, quindi, significa andare avanti, perché il nostro cammino non sta cominciando oggi, ma prosegue da tanti secoli, da due millenni.

Il popolo cristiano è in cammino dalla prima Pentecoste cristiana, dai tempi apostolici appunto; lo Spirito Santo, il Paraclito, il Consolatore, la Luce dei cuori, non si è ritirato; da quando è disceso su Maria Santissima e gli Apostoli continua a discendere sui cristiani battezzati e sui sacerdoti in particolare. Invochiamolo il Santo Spirito perché faccia capire ai sacerdoti e ai fedeli battezzati l'utilità di tante cose cadute in disuso, nonostante avessero un significato profondo e preciso.

Non siamo tenuti per evitare lo scandalo farisaico, ad astenerci dal bene.

San Padre Pio

Di questo passo, altrimenti, si fa a meno anche di tutto ciò che è essenziale e prezioso al cospetto di Dio. Si fa a meno degli stessi parametri nel loro insieme. Un protestante mi disse circa quarant'anni fa: "quanto siamo poveri noi rispetto a voi!". Ma ora la nostra Fede sta diventando più povera della stessa fede striminzita dei fratelli separati.

Fermiamoci, per l'amor del Cielo, e torniamo alla genuinità della Chiesa di sempre! Costi quel che costi, anche se saremo perseguitati e derisi. Non hanno perseguitato anche Gesù? Siamo forse superiori al Divino Maestro? Sia lodato Gesù Cristo!

Presbiter senior

PREGHIERA da recitarsi durante tutto il mese di aprile.

Signor mio Gesù Cristo, riconoscendoVi per mio Dio, mio Salvatore e mio tutto, mi umilio davanti a Voi e mi glorio di esser Vostro servo fedele.

Come Voi deste per me il sangue, la vita, l'anima, la

divinità, io dono a Voi tutto me stesso senza sottrarre neppure un palpito del mio cuore all'intera offerta che faccio di me. A Cristo tutto e per sempre; a Cristo nell'abbondanza, a Cristo nella povertà; a Cristo nell'allegrezza, a Cristo nelle lacrime; a Cristo nelle consolazioni, a Cristo nelle desolazioni; a Cristo negli onori, a Cristo nell'ignominia; a Cristo in ogni cosa e per sempre. A Cristo in vita, a Cristo in morte; a Cristo sulla terra, a Cristo in Cielo; a Cristo nel tempo, a Cristo nell'eternità. A Cristo per sempre. Così sia.

(Agostino Berteu *Meditazione per tutti i giorni dell'anno*)

Coordinate bancarie

Codice IBAN

It31 D076 0103 2000 0006 0226 008

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO

D 07601 03200 000060226008

A coloro che l'hanno richiesto
Per il 5XMILLE il codice è
95032810582.

Sul portale web

www.sisinono.org

è possibile scaricare gratuitamente e per uso personale i numeri arretrati del nostro giornale in formato pdf.

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione : che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46)

art.1.2.

DCB ROMA



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

sì sì no no

Bollettino degli associati al

Centro Cattolico Studi Antimodernisti San Pio X
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli, n. 78
(sulla destra di Via Appla Nuova al km. 37,500)
00049 Velletri

tel. (06) 963.55.68 fax. (06) 963.69.14

e-mail: sisinono@tiscali.it

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore Responsabile: Maria Caso

Quota di adesione al « Centro »:

minimo € 5 annue (anche in francobolli)

Estero e Via Aerea: aggiungere spese postali

Conto corr. post. n. **60 22 60 08 intestato a**

sì sì no no

Aut. trib. Velletri n. 5 / 07 26 - 02 - 2007

Stampato in proprio